



Bruxelles, 10 dicembre 2019
(OR. en)

14983/19

Fascicoli interistituzionali:

2018/0216(COD)

2018/0217(COD)

2018/0218(COD)

AGRI 602
AGRILEG 216
AGRIFIN 88
AGRISTR 83
AGRIORG 96
CODEC 1752
CADREFIN 411

NOTA

Origine: presidenza

Destinatario: Consiglio

n. doc. Comm.: 9645/18 + COR 1 + ADD 1
9634/18 + COR 1 + ADD 1
9556/18 + REV 1 (en, de, fr) + COR 1

Oggetto: Pacchetto di riforma della PAC post-2020

a) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

b) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

c) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

- *Relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori*

I. INTRODUZIONE

1. Le proposte di riforma della politica agricola comune (PAC) relative al quadro finanziario pluriennale dell'UE (QFP) 2021-2027 consistono dei tre regolamenti seguenti:
 - un **regolamento sui piani strategici della PAC**, che costituisce il fulcro del pacchetto e comprende i pagamenti diretti, gli interventi in determinati settori e lo sviluppo rurale;
 - un regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC (di seguito: "**regolamento orizzontale**"), che aggiorna e sostituisce l'attuale regolamento recante lo stesso titolo;
 - un regolamento sull'organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti agricoli, che modifica e aggiorna i regolamenti (UE) n. 1308/2013 sull'OCM, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 sui prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 sulle regioni ultraperiferiche e (UE) n. 229/2013 sulle isole minori del Mar Egeo (di seguito: "**regolamento modificativo**").
2. Al Consiglio, i lavori relativi ai tre regolamenti proposti sono stati avviati durante la presidenza bulgara dopo la loro pubblicazione avvenuta il 1° giugno 2018 e da allora sono stati portati avanti da tutte le presidenze che si sono susseguite.
3. Dopo una prima lettura delle tre proposte di regolamento da parte dei gruppi del Consiglio competenti e a seguito di ulteriori discussioni in sede di Comitato speciale Agricoltura (CSA) e di Consiglio "Agricoltura e pesca", la presidenza austriaca ha trasmesso una prima serie di suggerimenti redazionali in merito alle tre proposte (docc. 15058/18 + ADD1, 15046/18, 14195/18), oltre ad aver presentato una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (documento 15027/18).

4. Al fine di allineare ulteriormente i regolamenti proposti alle opinioni degli Stati membri, la presidenza rumena ha proseguito i lavori in sede di Consiglio e dei suoi organi preparatori e ha trasmesso suggerimenti redazionali riveduti (comprese le versioni consolidate di cui ai docc. 10103/19 REV1, 10135/19, 7451/1/19 REV 1 + COR 1), oltre ad aver elaborato una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori che riflette lo stato di avanzamento (10008/19).
5. Sulla base del lavoro svolto dalle presidenze precedenti, la presidenza finlandese ha compiuto un altro importante passo avanti adeguando ulteriormente i tre regolamenti proposti alle opinioni espresse dalle delegazioni nei gruppi competenti, come pure in sede di CSA e di Consiglio. La presidenza finlandese ha inoltre cercato di migliorare la leggibilità dei testi e la loro coerenza giuridica. Le versioni consolidate dei suggerimenti redazionali riveduti per i tre atti giuridici figurano nei docc. 14824/19 + ADD 1, 14465/19 e 14535/19.
6. Va osservato che alcuni elementi dei tre regolamenti proposti fanno parte dei negoziati orizzontali sul QFP ed è pertanto necessario un accordo sul QFP affinché il Consiglio definisca la sua posizione generale sulla riforma della PAC post-2020.

II. STATO DEI LAVORI RIGUARDANTI IL REGOLAMENTO SUI PIANI STRATEGICI DELLA PAC

7. La presidenza finlandese ha organizzato sette riunioni del Gruppo "Questioni agricole orizzontali", distribuite su un totale di 10 giorni lavorativi, per esaminare ulteriormente la proposta, principalmente sulla base dei suggerimenti redazionali della presidenza e dei contributi forniti dagli Stati membri e dalla Commissione. Si sono inoltre svolte discussioni approfondite su elementi specifici della proposta in occasione di 11 riunioni del CSA e di quattro sessioni del Consiglio "Agricoltura e pesca" sulla base di documenti orientativi della presidenza. La presidenza finlandese si è concentrata in particolare sugli elementi che seguono.

Nuovo modello di attuazione (NMA)

8. Sulla scorta dell'ampio sostegno di massima degli Stati membri a favore del passaggio da un sistema basato sulla conformità a uno basato sull'efficacia dell'attuazione, la presidenza finlandese ha sviluppato ulteriormente la proposta della Commissione per tener conto delle preoccupazioni degli Stati membri in merito all'attuazione dell'NMA, in particolare per quanto riguarda le informazioni quantitative da includere nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione ai fini della verifica dell'efficacia dell'attuazione. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la necessità di fornire giustificazioni e il rischio di perdere i fondi, la presidenza ha proseguito in particolare i lavori avviati dalle presidenze austriaca e rumena sull'adeguamento delle disposizioni alle specificità degli **interventi non basati sulle superfici/sugli animali**. I suggerimenti redazionali discussi avrebbero lo scopo di ridurre la probabilità che gli importi unitari effettivi si discostino dagli importi unitari pianificati, e quindi il numero di casi in cui gli Stati membri dovrebbero fornire giustificazioni, rischiando riduzioni o sospensioni dei fondi. Dalle discussioni in seno al Gruppo "Questioni agricole orizzontali" e al CSA è emerso che occorre lavorare ulteriormente su questo tema per garantire sia un'agevole attuazione del nuovo sistema sia il corretto utilizzo dei fondi UE. Occorre inoltre esaminare ulteriormente, in particolare, l'esatto contenuto dei piani strategici della PAC e delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, nonché la frequenza dei target intermedi e dell'esame dell'efficacia dell'attuazione.

9. Per ovviare alla difficoltà di pianificare in anticipo i fondi da riservare ai vari interventi e per far fronte a possibili casi di sovrautilizzo o sottoutilizzo, la presidenza ha cercato di aumentare la **flessibilità finanziaria**, suggerendo ad esempio di consentire agli Stati membri di stabilire importi unitari non solo massimi, ma anche minimi. Questo aspetto assumerebbe particolare rilevanza per i nuovi regimi, ad esempio i regimi ecologici (*cf. anche il punto 15*) e per la parte del regime per i giovani agricoltori relativa al pilastro I, in quanto consentirebbe di ridurre gli importi unitari per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e di utilizzare i fondi liberati per i nuovi regimi, qualora si siano dimostrati più efficaci del previsto. La presidenza ha poi precisato con chiarezza le possibilità e i limiti degli Stati membri nel trasferire i fondi tra gli interventi senza modificare il loro piano strategico della PAC. Inoltre, la presidenza ha introdotto la possibilità di abbassare gli importi unitari al di sotto del valore minimo a determinate condizioni, in particolare quando l'utilizzo è più elevato del previsto e allorché non è possibile trasferire alcun fondo da altri interventi sotto forma di pagamenti diretti. Sebbene i suggerimenti siano stati accolti con ampio favore, sono necessari ulteriori lavori, in particolare riguardo alla possibilità di utilizzare i fondi per interventi diversi da quelli inizialmente pianificati nonché riguardo agli interventi per i quali sarebbe consentita la variazione degli importi unitari.
10. Le discussioni approfondite sugli **indicatori**, svoltesi in seno al Gruppo "Questioni agricole orizzontali" e al gruppo di esperti della Commissione per il monitoraggio e la valutazione della PAC, hanno portato a una migliore comprensione delle posizioni degli Stati membri, consentendo alla presidenza di chiarire la proposta della Commissione e di allinearla ulteriormente alle opinioni delle delegazioni. La Commissione ha informato il Gruppo "Questioni agricole orizzontali" riguardo ai lavori svolti in seno al proprio gruppo di esperti e la presidenza ha accolto i suggerimenti di natura tecnica al fine di migliorare l'allegato I della proposta. Sono tuttavia necessari ulteriori lavori, tra cui il coordinamento delle attività tra il Gruppo "Questioni agricole orizzontali" e il gruppo di esperti della Commissione, per garantire che gli indicatori siano adatti allo scopo e semplici da applicare.
11. In un'iniziativa congiunta della presidenza e della Commissione, il 4 dicembre si è tenuto un **seminario sulla pianificazione strategica della PAC** per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiare esperienze sui lavori preparatori per la futura PAC. Il seminario si è incentrato in particolare sull'approccio strategico globale, in particolare l'analisi SWOT e la valutazione delle esigenze, i collegamenti con la logica d'intervento, la concezione degli interventi e la preparazione dei piani strategici della PAC.

Aspetti ambientali e legati al clima

12. Gli aspetti ambientali e legati al clima della riforma della PAC sono stati una chiara priorità della presidenza finlandese, che a questo tema ha dedicato due sessioni del Consiglio (a luglio e a novembre), in aggiunta all'esame in corso in seno al Gruppo "Questioni agricole orizzontali" e al CSA. La presidenza ha rilevato che, in linea di principio, gli Stati membri erano favorevoli ad una **maggiore ambizione in materia di ambiente e clima** rispetto al periodo attuale, a condizione di: i) rendere disponibili adeguate risorse finanziarie per la futura PAC; ii) mantenere al minimo gli oneri amministrativi, con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle norme ambientali; iii) garantire sufficiente flessibilità per adeguare l'"architettura verde" alle esigenze regionali e locali. Una volta raggiunto un accordo sul QFP, saranno necessarie ulteriori discussioni su questo tema.
13. Si sono tenute diverse discussioni sul sistema di **condizionalità** proposto, in particolare sugli aspetti seguenti:
- la formulazione di talune **norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni** (norme BCAA) nell'allegato III (in particolare le norme BCAA 1, 2, 7, 8 e 9), su cui la presidenza ritiene che sia stato trovato un compromesso equilibrato. Tuttavia, sono necessari ulteriori lavori sul campo di applicazione della norma BCAA 9 e relative condizioni, che incidono sulla definizione di "ettaro ammissibile" (*cfr. punto 17*);
 - l'eventuale soppressione di taluni **requisiti di gestione obbligatori** connessi con l'identificazione e la registrazione degli animali nello stesso allegato. Su questo argomento gli Stati membri hanno opinioni differenti, soprattutto alla luce dell'impatto che sanzioni amministrative derivanti da una non conformità minore a tali requisiti avrebbero sugli agricoltori e degli oneri dei controlli su tali requisiti per le amministrazioni nazionali;

- lo **strumento di consulenza per le aziende agricole relativo ai nutrienti** (FaST), inizialmente inserito nella proposta della Commissione come norma BCAA 5, ma spostato dalla presidenza austriaca all'articolo 13 ("Servizi di consulenza aziendale"). Il 29 ottobre un seminario è stato inoltre organizzato congiuntamente dalla Commissione europea e dalla presidenza finlandese per discutere delle principali caratteristiche tecniche di tale strumento. Gli Stati membri hanno accolto con favore la possibilità di utilizzare, in alternativa al FaST, altri strumenti già in esistenti, ma la maggior parte degli Stati membri ha chiesto comunque di rendere la disposizione meno dettagliata.
14. Un'altra questione fondamentale è stabilire se i **piccoli agricoltori** debbano beneficiare di eventuali deroghe alla condizionalità o almeno ai controlli e alle sanzioni derivanti. Sebbene le delegazioni si siano dimostrate divise in merito alla proposta presentata da un certo numero di Stati membri di garantire un'esenzione totale dai controlli e dalle sanzioni, è emerso un ampio consenso sulla necessità di prevedere un sistema "più leggero" di controlli e sanzioni amministrative proporzionate ai fini della semplificazione, come proposto dalla presidenza (articoli 84 e 85 del regolamento orizzontale). Questa opzione dovrebbe essere ulteriormente esaminata, in quanto potrebbe fornire un compromesso adeguato senza compromettere l'ambizione ambientale e climatica della futura politica.
15. La presidenza ha rilevato un ampio interesse tra gli Stati membri riguardo alle possibilità offerte dai **regimi ecologici**. Questo nuovo strumento è stato oggetto di diverse discussioni, incentrate in particolare sui seguenti aspetti:
- il loro carattere obbligatorio o volontario, sul quale le delegazioni hanno ancora posizioni divergenti;
 - le difficoltà nella pianificazione di questi nuovi strumenti in anticipo, in quanto gli Stati membri temono che un utilizzo eccessivo (o insufficiente) dei regimi ecologici da parte degli agricoltori possa comportare una perdita di fondi;
 - la presidenza ha chiarito proposte precedenti mirate a fornire sostegno non solo per ettaro ma anche per unità di bestiame, nonché a consentire di coprire i costi di transazione; le delegazioni hanno accolto favorevolmente tali proposte.

16. La presidenza ha proposto di sostituire la percentuale minima pari al 30% della spesa per l'ambiente e il clima nell'ambito del FEASR con una **percentuale unica o un importo fisso** nell'ambito dell'intero bilancio del piano strategico della PAC (mantenendo la separazione per gli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, *cfr. paragrafo 19*). La proposta è mirata a garantire un'elevata ambizione ambientale, aumentando al contempo la flessibilità per gli Stati membri in merito alle modalità di realizzare tale ambizione con diversi interventi. La maggior parte delle delegazioni al Consiglio "Agricoltura e pesca" di novembre ha accolto con favore questo approccio, considerandolo una base adeguata per la discussione, mentre alcune delegazioni hanno formulato una riserva o hanno chiesto maggiori informazioni prima di prendere una posizione definitiva. La presidenza ritiene pertanto che questa idea potrebbe essere ulteriormente esplorata e che i lavori tecnici dovrebbero essere finalizzati a renderla applicabile. Tuttavia, la percentuale effettiva o l'importo fisso potrebbero essere fissati solo una volta raggiunto un accordo sul prossimo QFP. Si dovrebbe prestare attenzione alle modalità per garantire che l'elenco degli interventi contabilizzati nella percentuale unica o nell'importo fisso comprenda solo interventi adeguatamente mirati a obiettivi ambientali e climatici, nonché per garantire che la percentuale o l'importo fisso del finanziamento siano rispettati.

Altri elementi

17. A seguito di ampie discussioni su alcune definizioni e condizioni, la presidenza ha presentato nuove proposte redazionali per affrontare le preoccupazioni degli Stati membri. Le definizioni più dibattute sono le seguenti: "agricoltore vero e proprio": la presidenza ha proposto di mantenere una domanda volontaria e consentire agli Stati membri piena libertà nel determinare autonomamente il concetto di "agricoltore vero e proprio" sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori; "prato permanente": è stato mantenuto un approccio basato sul regolamento Omnibus; "ettaro ammissibile": la presidenza ha proposto di estendere l'ambito di applicazione ad alcuni settori che vanno a beneficio dell'ambiente, come gli elementi caratteristici del paesaggio o gli elementi non produttivi di cui alla norma BCAA 9 o le zone coperte dai regimi ecologici, a condizione che l'attività agricola non sia ostacolata.

18. In relazione ai **tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti**, le proposte redazionali della presidenza consentirebbero agli Stati membri di orientare meglio il sostegno in funzione delle esigenze degli Stati membri. Sono state avanzate ulteriori proposte in relazione ai pagamenti per i giovani agricoltori, per i quali la presidenza ha suggerito di lasciare agli Stati membri la flessibilità di fissare un numero massimo di ettari per giovane agricoltore. Per quanto riguarda il **sostegno accoppiato al reddito**, gli Stati membri hanno espresso opinioni divergenti e, pertanto, il testo attuale sembra essere equilibrato.
19. Le principali modifiche sui tipi di interventi in determinati settori sono state le seguenti:
- un elenco chiuso di settori da includere nell'ambito di interventi a favore di "altri settori" figurerà nell'allegato del regolamento;
 - l'ambito di applicazione delle forme di cooperazione nel quadro di "altri settori" (articolo 60 bis) ha richiesto una discussione approfondita e la presidenza ha presentato un approccio alternativo per fornire sostegno ai gruppi di produttori o alle cooperative non ancora riconosciuti come organizzazioni di produttori; tale approccio ha ottenuto il sostegno della maggioranza degli Stati membri e merita un ulteriore esame;
 - un elemento ancora oggetto di discussione è la percentuale di sostegno a titolo dei programmi ortofrutticoli che deve essere riservata a scopi ambientali e climatici.
20. Per quanto riguarda i tipi di interventi per lo **sviluppo rurale**, a seguito delle discussioni svoltesi in sede di CSA e del Gruppo "Questioni agricole orizzontali", la presidenza ha proposto modifiche che sono state accolte con favore dalla maggior parte delle delegazioni. Tali modifiche comprendono la possibilità di accordare sostegno sulla base di unità anziché di ettari a titolo di taluni "impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione" e lo sviluppo di piccole aziende agricole in aggiunta al sostegno all'avviamento per i giovani agricoltori e le imprese rurali. Tuttavia, altri elementi richiederanno ulteriori discussioni, in particolare l'intensità dell'aiuto per gli investimenti, le eccezioni per l'acquisto di terreni e gli investimenti nell'irrigazione.

21. La presidenza ha inoltre analizzato gli **elementi amministrativi** della proposta, in particolare quelli relativi alla struttura di governance del piano strategico della PAC, per rispondere alle preoccupazioni dei paesi regionalizzati che vorrebbero che le autorità di gestione regionali siano coinvolte nella preparazione e nell'attuazione del piano strategico della PAC. Potrebbero essere ancora necessari ulteriori lavori su questi elementi per garantire una buona governance dei piani strategici della PAC.
22. La presidenza ha aggiornato le disposizioni sugli **strumenti finanziari** per garantire l'allineamento alle modifiche introdotte nel regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) e nel regolamento InvestEU. Sarà tuttavia necessario riesaminare tali disposizioni una volta che l'RDC sarà sufficientemente stabilizzato.
23. In stretta cooperazione con il Servizio giuridico del Consiglio, la presidenza ha riesaminato i **poteri conferiti alla Commissione** per chiarire il loro preciso scopo e, se del caso, ridefinire il loro ambito di applicazione e specificare i principali elementi da includere nel diritto derivato.

III. STATO DEI LAVORI SUL REGOLAMENTO ORIZZONTALE

24. Per quanto riguarda il **regolamento orizzontale proposto** e durante la presidenza finlandese, il gruppo "Questioni agrofinanziarie" (AGRIFIN) si è riunito cinque volte e ha esaminato in particolare i seguenti punti: approccio di audit unico e controlli da parte della Commissione (articoli 46 e 47); controllo delle operazioni (articoli da 74 a 83); interventi non basati sulle superfici/sugli animali nel nuovo modello di attuazione; disposizioni di verifica annuale e verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione nel nuovo modello di attuazione; articoli pertinenti per il nuovo modello di attuazione (articoli 8, da 38 a 40 e 52) e procedura di conformità (articolo 53). Sulla base delle discussioni, la presidenza ha elaborato un proprio testo della proposta di regolamento orizzontale (doc. 14465/19), che rispecchia tutte le proposte redazionali avanzate durante le presidenze austriaca¹, rumena² e finlandese³. Il testo, accompagnato da una nota di trasmissione che illustra le principali questioni e posizioni delle delegazioni, è stato in generale accolto con favore dal CSA⁴.

¹ Cfr. il doc. WK 13742/2018.

² Cfr. il doc. WK 6442/2019 REV 1.

³ Le spiegazioni relative a queste proposte redazionali figurano nei docc. 13478/19 e 14111/1/19 REV 1.

⁴ Cfr. la relazione sullo stato dei lavori (doc. 14465/19).

25. Le delegazioni concordano ampiamente su tali modifiche alla proposta della Commissione, fermo restando che sarà possibile adottare una posizione definitiva sul testo solo una volta raggiunto un accordo sul QFP, quando saranno state esaminate le conseguenze della formulazione finale delle pertinenti disposizioni contenute nella proposta di regolamento sui piani strategici della PAC sulle corrispondenti disposizioni del regolamento orizzontale, e a condizione che l'accordo sul regolamento orizzontale faccia parte dell'accordo globale su tutte e tre le proposte legislative sulla PAC per il periodo successivo al 2020.

Questioni specifiche del regolamento orizzontale

26. Per quanto riguarda le nuove disposizioni del regolamento orizzontale che sono pertinenti nel contesto del nuovo modello di attuazione⁵, le discussioni sotto la presidenza finlandese si sono incentrate principalmente sul contenuto delle **disposizioni di verifica annuale** e sulla procedura per la **verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione**. A tale riguardo, gli articoli 38 e 39 sulla **sospensione dei pagamenti** e l'articolo 52 sulla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione nel regolamento orizzontale proposto sono stati modificati in attesa della messa a punto in seno al Gruppo "Questioni agricole orizzontali" dei pertinenti articoli del regolamento sui piani strategici della PAC relativi all'NMA, quali l'articolo 121 sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e l'articolo 121 bis sull'esame biennale dell'efficacia dell'attuazione. Alcune delegazioni ritengono inoltre che l'articolo 8 sugli **organismi pagatori** e gli organismi di coordinamento, l'articolo 40 sulla sospensione dei pagamenti in relazione a carenze nei **sistemi di governance** e l'articolo 53 sulla **procedura di conformità** possano richiedere un ulteriore esame non appena sarà concluso il dibattito sui relativi articoli del regolamento sui piani strategici della PAC relativi all'NMA.

⁵ Cfr. i documenti informali della Commissione docc. WK 10172/2019 e WK 10731/2019.

27. Per quanto riguarda l'**approccio di audit unico** (articolo 46), alcune delegazioni continuano a chiedere che l'approccio di audit unico sia inquadrato in modo più chiaro nel regolamento per quanto riguarda l'impegno della Commissione ad ottenere garanzie dal lavoro degli **organismi di certificazione** e le modalità con cui ciò porterebbe effettivamente a una limitazione dei **controlli eseguiti dalla Commissione** negli Stati membri (articolo 47) rispetto alla situazione attuale, che è generalmente considerata onerosa dal punto di vista amministrativo sia per le amministrazioni che per i beneficiari⁶. Come suggerito da alcune delegazioni, l'importanza di attuare l'approccio di audit unico potrebbe eventualmente trovare riscontro, in un secondo momento, nei considerando del regolamento o in una dichiarazione della Commissione.
28. Il capo del regolamento orizzontale relativo al **controllo delle operazioni** (articoli da 74 a 83) è stato modificato notevolmente per tener conto dell'auspicio espresso da un gran numero di delegazioni di conseguire la **semplificazione**, rispettando nel contempo la richiesta, da parte di un egual numero di delegazioni, di mantenere le disposizioni nell'atto di base **che garantiscono un ambiente di controllo adeguato**, anche per quanto riguarda i documenti commerciali e l'assistenza reciproca. Il testo nella sua formulazione attuale mira a ridurre il più possibile i costi e gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dovrebbe essere considerato come un compromesso tra la soppressione totale di tale capo e il mantenimento delle disposizioni proposte dalla Commissione. Tuttavia, alcune delegazioni vorrebbero ancora conseguire ulteriori semplificazioni per quanto riguarda il controllo.

⁶ Per una spiegazione degli obblighi della Commissione in relazione all'esecuzione del bilancio e le sue opinioni sull'approccio di audit unico, cfr. docc. WK 9669/2019 e WK 5888/2019.

29. Le disposizioni proposte per il **sistema integrato di gestione e di controllo** (SIGC) (articoli da 63 a 73) e per il **sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità** (articoli da 84 a 87) sono state ulteriormente esaminate in sede di Gruppo "Questioni agricole orizzontali". Rispetto al precedente testo consolidato della proposta di regolamento orizzontale (doc. 10135/2019), in questi capi del regolamento orizzontale la presidenza finlandese ha introdotto ulteriori modifiche che le delegazioni hanno potuto accettare in ampia misura. Le modifiche introdotte nel capo relativo al SIGC mirano principalmente a fornire ulteriori chiarimenti nel testo; tuttavia, potrebbe essere necessario esaminare ulteriormente i vari elementi del SIGC (articolo 64) e il sistema di identificazione dei prodotti agricoli (articolo 66). Lo stesso vale per le modifiche introdotte nel capo sul sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità (articoli 84 e 85). All'articolo 86, relativo al **calcolo della sanzione** in caso di violazione delle norme in materia di condizionalità, sono state introdotte modifiche per consentire una graduazione delle sanzioni, in funzione delle conseguenze della non conformità rispetto al conseguimento degli obiettivi e in funzione della reiterazione della violazione. A seguito di questa modifica è stato soppresso il sistema di allarme relativo alla condizionalità. Per quanto riguarda il sistema di controllo della condizionalità (articolo 84) e le sanzioni (articolo 85), le delegazioni sono ancora divise sulla questione delle eventuali esenzioni per i piccoli agricoltori. Tali disposizioni potrebbero necessitare di un ulteriore esame, così come le disposizioni in materia di applicazione e calcolo della sanzione (articolo 86, paragrafo 2 bis) e la nozione di conseguenze trascurabili.

30. Alcuni aspetti relativi agli organismi pagatori e agli organismi di coordinamento (articolo 8), ai poteri della Commissione (articoli 45 e 50) e al sistema di controllo della condizionalità (articolo 84) richiedono un ulteriore esame: nell'articolo 8 si tratta di esaminare ulteriormente il testo aggiunto che propone una deroga generale all'obbligo di limitare il **numero degli organismi pagatori riconosciuti**, la cui formulazione non è solida dal punto di vista giuridico; negli articoli 45 e 50, e come previsto dall'articolo 290 del TFUE, **gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata del conferimento di poteri alla Commissione** necessitano di essere inquadrati più precisamente rispetto alla formulazione attuale. Da ultimo, come rilevato all'articolo 84, è opportuno verificare, a tempo debito, la coerenza dell'utilizzo dei **termini "aiuti", "sostegno" e "pagamenti"** in tutto il regolamento. Infine va osservato che le seguenti **questioni relative al QFP** (il cosiddetto testo tra parentesi quadre) non sono state rielaborate dal Gruppo AGRIFIN, in quanto sono di competenza del Gruppo ad hoc sul QFP: l'articolo 14 sulla **riserva agricola**; l'articolo 15 sulla **disciplina finanziaria** (ivi compresa la soglia di 2 000 EUR aggiunta nell'articolo 15, paragrafo 1); l'articolo 29 sulle **modalità del prefinanziamento**; l'articolo 32 sul **disimpegno automatico** dei piani strategici della PAC.

IV. STATO DEI LAVORI SUL REGOLAMENTO MODIFICATIVO

31. Il "regolamento modificativo" contiene modifiche a cinque regolamenti:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;

- il regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
 - il regolamento (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.
32. A seguito delle discussioni svoltesi durante le presidenze austriaca e rumena, in occasione del Consiglio "Agricoltura e pesca" di ottobre la maggior parte delle delegazioni ha sostenuto la valutazione della presidenza finlandese secondo cui il testo del regolamento modificativo era sostanzialmente stabile. Tuttavia, alcune delegazioni desideravano ampliare la discussione a questioni non incluse nella proposta della Commissione (ad esempio l'intervento pubblico).
33. Di conseguenza, durante la presidenza finlandese si è svolta una sola riunione del Gruppo. Il Gruppo "Prodotti agricoli" si è riunito il 25 ottobre 2019 e si è concentrato su questioni concernenti l'etichettatura dei vini, a livello sia delle norme sull'etichettatura stessa (articoli 119 e 122 del regolamento OCM) che di quelle relative a controlli e sanzioni riguardanti l'etichettatura (articolo 90 bis).
34. Alla luce delle discussioni sull'**etichettatura dei vini**, la presidenza ha modificato le disposizioni pertinenti del regolamento (UE)n. 1308/2013 come segue:
- riprendendo nell'articolo 90, paragrafo 0 bis, la formulazione che figura attualmente nell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ampliando nel contempo il considerando 19 bis per chiarire che un vino può essere reintrodotta sul mercato se l'etichetta non conforme alle norme viene corretta;
 - precisando nelle norme di etichettatura di cui all'articolo 119 che l'opzione di mettere a disposizione per via elettronica l'elenco degli ingredienti non si applica agli allergeni nonché che i dati dei consumatori che consultano tali elenchi non dovrebbero essere raccolti né tracciati e che tali consumatori non dovrebbero essere destinatari di materiale pubblicitario;
 - aggiungendo una disposizione transitoria all'articolo 6 per le scorte di vini esistenti.

35. La presidenza ha inoltre apportato due modifiche ad altre disposizioni per rispondere alle seguenti richieste non controverse da parte delle delegazioni:
- per evitare qualsiasi ambiguità, rimuovere il rimanente riferimento alla barbabetola da zucchero di qualità tipo dall'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - aggiungere una nuova denominazione di vendita per le bevande aromatizzate a base di vino – Wino ziłowe (vino a base di erbe) – nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 251/2014.
36. In sede di CSA le delegazioni hanno accolto con ampio favore il testo della presidenza finlandese. La maggioranza delle delegazioni ha potuto accettare tutte le modifiche proposte sulla questione dell'etichettatura dei vini.
37. Alcune delegazioni hanno inoltre colto l'opportunità di confermare le loro preoccupazioni su questioni per cui la presidenza non ha suggerito modifiche al testo giuridico, in particolare: il ruolo delle organizzazioni di produttori, le reti di sicurezza nell'ambito delle disposizioni di mercato, ad esempio le misure per far fronte alle perturbazioni del mercato e le dotazioni finanziarie per i programmi destinati alle scuole. Nel 2020, quando vi sarà maggiore chiarezza sulla posizione del Parlamento europeo, sarà necessario discutere di tali questioni.
-